



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 20 del 26/06/2015

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17,00 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Antonio Giovanni MOLLO	x
CONSIGLIERE	Dario ARGIRO'	—
CONSIGLIERE	Marina CRISTOFARO	x
CONSIGLIERE	Angelo Salvatore BORRELLI	x
CONSIGLIERE	Mario ARCURI	x
CONSIGLIERE	Roberto GERACE	—
CONSIGLIERE	Luigi DE FRANCESCO	x

Presenti: 5

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Avv. Giovanna DI RIENZO che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Antonio Giovanni MOLLO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2015

IL SINDACO

Premesso che:

-l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

-l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

-i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

-Visto il "Regolamento per la disciplina della IUC" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 24/06/2014;

-Dato atto che

Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, fruibili dal singolo individuo in quanto componente della collettività, indipendentemente dalla sua richiesta, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti né definire una tariffa per utente;

in relazione a tale definizione, si ritiene di individuare come appartenenti a tale categoria, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento IUC componente TASI, i servizi di sicurezza pubblica e vigilanza, viabilità e illuminazione pubblica, tutela del territorio e dell'ambiente, servizi socio assistenziali, servizi cimiteriali;

con proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella medesima seduta sono state determinate per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari al 4 per mille;

2) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati produttivi di categoria "D" di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato e aliquota 3,00 per mille riservata al Comune di Bonifati;

3) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

4) detrazione di € 200,00 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-Rilevato che

ai sensi del comma 679 della L.23/12/2014 n.190 viene riconfermato il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 in misura pari al 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ai sensi dei commi m. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-Valutato che le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale (FSC) sono quantificate, in aggiunta a quelle già operate nel 2014 in ulteriori € 83.075,00;

-Ritenuto dover confermare, per l'anno 2015 le aliquote vigenti per il 2014 e che di seguito si riportano:

-aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale per legge o regolamento;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-aliquota TASI pari a zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle dei punti precedenti;

-di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;

- nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;

-di non applicare alcuna detrazione atteso che le rendite del Comune di Bonifati sono particolarmente esigue; Preciso che con l'applicazione delle suddette aliquote di tributo TASI, il gettito è stimato in € 43.000,00 e sarà destinato alla copertura, parziale, dei costi dei seguenti servizi indivisibili tra quelli precedentemente individuati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 27.000,00
SPESE PER SERVIZI SOCIALI	€ 16.000,00

Richiamati

l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, che ha ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali;

-Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

a) aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

b) aliquota TASI pari a zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle dei punti precedenti;

c) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;

d) di non applicare alcuna detrazione atteso che le rendite del Comune di Bonifati sono particolarmente esigue;

2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 43.000,00 è destinato alla copertura parziale dei servizi indivisibili sotto indicati e per l'ammontare individuato:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 27.000,00
SPESE PER SERVIZI SOCIALI	€ 16.000,00

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

-VISTO i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL N. 267/2000;

-UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco apre la discussione, nessuno prende la parola e la proposta viene posta al voto e approvata con la seguente votazione:

- FAVOREVOLI 4
- CONTRARI 1 (DE FRANCESCO)
- ASTENUTI 0

DELIBERA

1. Di approvare la sopraripostata proposta di deliberazione illustrata dal Sindaco e relativa all'oggetto;
2. Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri di cui all'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA, altresì, con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportato la immediata esecutività del provvedimento:

- FAVOREVOLI 4
- CONTRARI 1 (Consigliere Luigi De Francesco)
- ASTENUTI 0

PARERI AI SENSI dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile dell'area Finanziaria, attesta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, la regolarità tecnica delle procedure assunte.

Bonifati,



Il Resp. Dell'Area Finanziaria
(D/ssa M.A. MIDAGLIA)

PARERI AI SENSI dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, la regolarità contabile delle procedure assunte.

Bonifati,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Maria Assunta Midaglia)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanna DI RIENZO)



IL SINDACO
(Antonio Giovanni MOLLO)

La presente deliberazione stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune giorno 7 LUG 2015 (Albo n: 430) e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Bonifati, Li

7 LUG 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
(Marta RUGIERO)
Carmela Giardino

La suesesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
- È divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);

Bonifati, Li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Carmela GIARDINO)



Per copia conforme all'originale
Bonifati, Li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO